

Centro Int.Eco S.r.l.
Via San Lorenzo, 133
20824 - Lazzate (MB)
tel. 02.967.210.30
fax 02.91.39.02.40
info@centrointeco.it

Centro Int.Eco INFORMA

Notiziario su scadenze e variazioni legislative in materia di Ambiente & Sicurezza sul Lavoro

Anno 2023, Numero 01

Data: Gennaio 2023

- **VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE:**

novità in arrivo per polveri di legno duro e gas di scarico motori diesel

- **RIUNIONE SICUREZZA:** invitati tutti i medici competenti aziendali

- **AUA POINT:** si parte nel 2023

- **ADR:** condizioni di esonero per la nomina del consulente ancora valide

- **COVID-19:** novità nella gestione casi e contatti stretti

- **SCHEDE DATI DI SICUREZZA:** nuovi contenuti entro il 01 gennaio 2023

- **QUATTRO CHIACCHIERE CON ...**

Direzione Generale:

Ettore Bernasconi

Coordinamento editoriale:

Andrea Colombo

Redazione:

Ettore Bernasconi

Andrea Colombo

Gabriele Gianazza

Elena Preite

Annalisa Restelli

Erika Zanzottera

VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE: NOVITÀ IN ARRIVO PER POLVERI DI LEGNO DURO E GAS DI SCARICO MOTORI DIESEL

Fra gli agenti cancerogeni, la normativa vigente (**Allegato 42 al D.Lgs 81/2008** e s.m.i.) cita fra gli altri:

- il lavoro comportante l'esposizione a **polveri di legno duro**;
- i lavori comportanti l'esposizione alle emissioni di **gas di scarico dei motori diesel**.

Per entrambi gli inquinanti caratterizzanti i processi citati, sono previsti specifici valori limite di esposizione professionali (**Allegato 43, D.Lgs 81/2008** e s.m.i.).

Per le **polveri di legno duro**, l'attuale valore limite di esposizione professionale, misurato o calcolato in relazione a un periodo di

(Continua a pagina 2)

RIUNIONE SICUREZZA: INVITATI TUTTI I MEDICI COMPETENTI AZIENDALI

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l'**Interpello n. 1/2022**, ha chiarito che, nel caso di azienda o unità produttiva con più di un medico competente nominato, l'invito a partecipare alla riunione di prevenzione e protezione (almeno annuale) di cui **all'art. 35 del D.Lgs 81/2008** e s.m.i., deve essere **esteso a tutti i medici competenti dell'azienda**, non potendo essere attribuito al medico competente coordinatore alcun potere sostitutivo rispetto a ciascun medico competente nominato dall'azienda stessa.

Si ricorda che l'**articolo 35** citato prevede che nelle aziende e nelle unità produttive che **occupano più di 15 lavoratori**, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:

- a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
- b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- c) il medico competente, ove nominato;
- d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

e che nel corso della riunione deve essere discusso: il documento di **valutazione dei rischi**; l'andamento degli infortuni e delle **malattie professionali** e della sorveglianza **sanitaria**; i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei **dispositivi di protezione individuale**; i programmi di **informazione e formazione** dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.

L'**articolo 39, comma 6** del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., prevede la possibilità per il datore di lavoro o dirigente delegato, nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d'impresе nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzia la necessità, il di **nominare più medici competenti** individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.

Alla luce del contenuto dell'**Interpello n. 1/2022**, nel caso in cui l'azienda ha ritenuto di nominare più di un medico competente, **tutti i medici competenti devono essere invitati (e partecipare)** alla riunione della sicurezza aziendale, pena la nullità della riunione.

riferimento di **8 ore, pari a 3 mg/m³**, a partire dal 18 gennaio 2023, si ridurrà a **2 mg/m³**.

Per le **emissioni di gas di scarico dei motori diesel**, il nuovo valore limite di esposizione professionale, misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di **8 ore**, sotto forma di carbonio elementare, pari a **0,05 mg/m³**, si applicherà a partire dal 21 febbraio 2023 (solo per le attività minerarie sotterranee e la costruzione di gallerie, il valore limite si applicherà a decorrere dal **21 febbraio 2026**).

Le aziende interessate dall'esposizione, anche solo potenziale agli agenti cancerogeni citati, dovranno aggiornare la propria valutazione del rischio, tenendo in considerazione i valori limite di esposizione professionali introdotti ovvero resi più restrittivi a partire dall'inizio del **2023**, ricorrendo alla misurazione degli inquinanti aerodispersi secondo le opportune metodiche di campionamento e analisi.

AUA POINT: SI PARTE NEL 2023

Si avvicina la **prima scadenza del 31 marzo 2023** per l'inserimento obbligatorio nel nuovo applicativo **AUA POINT**, gestito da **ARPA Lombardia**, dei dati degli autocontrolli previsti dalle autorizzazioni ambientali ed in particolare, per la prima scadenza, dalle autorizzazioni alle emissioni per le attività in deroga (ex **art. 272 comma 2 d.lgs. 152/06**), non autorizzate all'interno di un procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

I dati da inserire su **AUA POINT** entro il **31 marzo 2023**, sono quelli relativi a campionamenti / analisi / calcoli effettuati tra il **1° gennaio ed il 31 dicembre 2022**, riferiti a:



- emissioni convogliate in aria
- bilancio di massa (COV) ex **art. 272** (se previsto)
- **emissioni diffuse** da lavorazioni meccaniche (**A.T. n. 32**): calcolo per verifica rispetto flusso di massa

Relativamente alle emissioni diffuse da lavorazione meccaniche, si rammenta che il relativo **Allegato Tecnico n. 32**, che costituisce parte integrante del titolo autorizzativo ambientale, prescrive (**punto 11**, paragrafo "modalità e controllo delle emissioni") che:

Il calcolo per la verifica della condizione relativa alle emissioni diffuse [...] dovrà essere aggiornato/verificato ogni anno per gli stabilimenti con consumo di olio uguale o superiore ai 4.000 kg/anno, ogni due anni per gli stabilimenti con consumo di olio inferiore a 4.000 kg/anno e in caso di modifica degli impianti e/o della struttura edilizia, quest'ultima unicamente nel caso la modifica apportata incida sulla ventilazione (esempio nuovo torrino).

Per eseguire il calcolo per la verifica della condizione relativa alle emissioni diffuse occorre disporre di valore aggiornati delle concentrazioni aerodisperse di nebbie oleose.

È sempre consentito l'utilizzo "volontario" dell'applicativo **AUA POINT** anche per tutte le restanti attività e per tutte le tipologie di dati ricadenti nell'ambito di applicazione del provvedimento anche se non espressamente richiesto nelle autorizzazioni. In ogni caso (sia nel caso in cui sia "esplicitato", sia nel caso in cui sia "volontario") il caricamento dei dati degli autocontrolli su **AUA POINT** sostituisce la trasmissione dei medesimi dati (ove prevista) agli Enti.

ADR: CONDIZIONI DI ESONERO PER LA NOMINA DEL CONSULENTE ANCORA VALIDE

Ad integrazione di quanto annunciato con la **newsletter n. 7 del 17/11/2022**, si segnala che in data **21/12/2022** il Ministero dei Trasporti ha rilasciato una nota esplicativa (**n. 40141**) sui casi di non obbligatorietà della nomina del consulente ADR per trasporto stradale di merci pericolose, che specifica che **anche per gli speditori valgono le esenzioni vigenti e disciplinate dal decreto ministeriale 4 luglio 2000**. La Nota specifica infatti quanto segue:

"Il punto 1.8.3.2 dell'accordo ADR prevede che la nomina del consulente ADR si possa non applicare alle imprese:

- *Nel caso in cui le loro attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superano i limiti definiti al punto 1.1.3.6. (1.000 Kg o litri) e al punto 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5 (punto 1.8.3.2, lettera a), dell'accordo ADR);*
- *nel caso in cui le aziende non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni d'imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni d'imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi (punto 1.8.3.2, lettera b), dell'accordo ADR)"*

"Anche nelle condizioni di non obbligatorietà dalla nomina del consulente [...], gli operatori coinvolti dovranno ottemperare alle prescrizioni sancite dall'accordo", quali etichettatura dei colli e formazione degli addetti al carico-scarico.

COVID-19: NOVITÀ NELLA GESTIONE DEI CASI E DEI CONTATTI STRETTI

Considerata l'attuale evoluzione del quadro clinico dei casi di malattia **COVID-19**, il Ministero della Salute, con la circolare n. **51961 del 31 dicembre 2022**, ha aggiornato le modalità di gestione dei casi **COVID-19** e dei suoi contatti stretti, introducendo le seguenti importanti novità:

- ⇒ **test non più obbligatorio** per terminare l'isolamento del caso Covid-19 positivo,
- ⇒ **riduzione a 5 giorni del periodo di autosorveglianza** per il contatto stretto di caso confermato.

Di seguito è riportato quanto disposto dalla nuova circolare.

Casi confermati (ISOLAMENTO)

Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per **SARS-CoV-2** sono sottoposte alla misura dell'isolamento, con le modalità di seguito riportate:

- Per i casi che sono sempre stati asintomatici e per coloro che non presentano comunque sintomi da almeno 2 giorni, l'isolamento potrà terminare dopo **5 giorni** dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall'effettuazione del test antigenico o molecolare.
- Per i casi che sono sempre stati asintomatici l'isolamento potrà terminare anche prima dei 5 giorni qualora sia effettuato un test antigenico o molecolare, presso struttura sanitaria/farmacia, che risulti negativo.
- Per i casi in **soggetti immunodepressi**, l'isolamento potrà terminare dopo un periodo minimo di 5 giorni, ma sempre necessariamente a seguito di un test antigenico o molecolare con risultato negativo.
- Per gli operatori sanitari, se asintomatici da almeno 2 giorni,

l'isolamento potrà terminare non appena un test antigenico o molecolare risulti negativo.

- I cittadini che abbiano fatto ingresso in Italia dalla Cina nei 7 giorni precedenti il primo test positivo, potranno terminare l'isolamento dopo un periodo minimo di 5 giorni dal primo test positivo, se asintomatici da almeno 2 giorni e negativi a un test antigenico o molecolare.

È **obbligatorio**, a termine dell'isolamento, l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2 fino al 10° giorno** dall'inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici), ed è comunque **raccomandato** di *evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati*. Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare.

Contatti stretti di caso (AUTOSORVEGLIANZA)

A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al **SARS-CoV-2** è applicato il regime dell'autosorveglianza, durante il quale è **obbligatorio** di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2**, al chiuso o in presenza di assembramenti, **fino al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto**.

Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l'esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare.

Gli operatori sanitari devono eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al quinto giorno dall'ultimo contatto con un caso confermato.

Si coglie l'occasione per segnalare altresì che con Ordinanza del Ministero della Salute del 29 dicembre

2022, pubblicata sulla G.U. n. 305 del 31/12/2022, è stato prorogato fino al 30 aprile 2023 l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per l'accesso alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, compresi ambulatori e studi medici.

Le aziende sono invitate a riformulare il proprio protocollo anti-contagio all'esito della valutazione del rischio biologico, considerando che: lo stato di emergenza sanitaria nazionale associato al COVID-19 è terminato nel 2022; il protocollo condiviso nazionale del 30 giugno 2022 non è stato aggiornato, come promesso, entro il 31 ottobre 2022 e pertanto non vi è alcun vincolo giuridico-normativo per l'osservanza delle misure preventive previste nel citato protocollo nazionale; il mutato quadro epidemiologico ha consentito la rimozione di quasi tutte le misure restrittive previste in precedenza da regolamenti e norme nazionali e locali.

SCHEDE DATI DI SICUREZZA: NUOVI CONTENUTI ENTRO IL 1° GENNAIO 2023

Il Regolamento n.878/2020 ha modificato l'Allegato II del Regolamento REACH relativo alle modalità di compilazione delle Schede Dati di Sicurezza (SDS); le novità hanno trovato applicazione fin dal **01/01/2021** ed il periodo transitorio di vigenza delle precedenti disposizioni in materia, ha avuto termine in data **31/12/2022**.

Gli utilizzatori finali di prodotti **chimici** sono invitati pertanto a verificare lo stato di aggiornamento delle Schede Dati di Sicurezza conservate presso i propri archivi; le **SDS** dovranno recare una **data di revisione non antecedente il 01/01/2021** e dovranno preferibilmente citare il **Reg. n. 878/2020**.

I nostri tecnici restano a disposizione per eventuali chiarimenti e per necessità di approfondimento delle problematiche specifiche delle singole aziende.

QUATTRO CHIACCHIERE CON ...

Le autorizzazioni alle emissioni in aria, rilasciate nel passato non sotto forma di Autorizzazione Unica Ambientale (ex D.P.R. 59/2013), ovvero sotto forma di autorizzazione di carattere generale ex art. 272, comma 2 (cosiddette attività in deroga o a ridotto inquinamento atmosferico), sono soggette alla scadenza di 15 anni, termine decorrente dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione.

In Regione Lombardia, a partire dal 2009, sono state rinnovate le attività già autorizzate ai sensi del D.P.C.M. 21.07.1989 e del D.P.R. 25.07.1991 (ex R.I.A.) per adeguarle a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06. Dunque le prime scadenze di tali autorizzazioni saranno a partire dal 2024.

Almeno 45 giorni prima del termine di decadenza dell'autorizzazione di carattere generale, il gestore è tenuto a presentare domanda di rinnovo al SUAP del Comune di riferimento, utilizzando il modello di cui all'allegato 3B alla DGR n. XI/983/2018. In mancanza di presentazione della domanda nei termini previsti, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni.

I nostri tecnici sono a disposizione delle aziende per approfondire la loro situazione e per assistenza nella programmazione per tempo di tale adempimento.

Annalisa Restelli

Sede legale

Sede operativa

Via San Lorenzo, 133

20824 - Lazzate (MB)

P.IVA / C.F. 01691310120

Reg. Imp. MB 01691310120

R.E.A. MB 1777011

Capitale Sociale 50.000,00 € i.v.

Tel.

02.967.210.30

02.967.29.037

Fax

02.91.39.02.40

e-mail.

info@centrointeco.it

web site

www.centrointeco.it

I nostri servizi:

CONSULENZE

Sicurezza sul Lavoro

Gestione Rifiuti

Bonifica Terreni

Pratiche antincendio

Pratiche ecologiche

Sistemi di gestione

ISO 9000, 14000, 45000

HACCP - Igiene Alimentare

Corsi di formazione

Aggiornamenti legislativi

ANALISI

Emissioni in atmosfera

Acque di scarico

Rifiuti e Terreni

INDAGINI AMBIENTALI

Inquinamento ambientale

Indagini fonometriche

Inquinamento acustico

Elettrosmog

Microclima

Indagini microbiologiche

Vibrazioni meccaniche